



Comune di Cutro

AREA 1 - AFFARI GENERALI

ORIGINALE

Determinazione dirigenziale

Del 18-12-2015 N. 414

Responsabile del procedimento: DE VITA POMPEA MARIA TERESA

Oggetto: Resistenza in giudizio davanti la Corte di appello di Catanzaro- Sez. Lavoro avverso ricorso in appello ai sensi presentato dal Sig. Lucente Alfredo: nomina legale

IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera n. 56 del 10/11/2015 del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, è stata autorizzata la resistenza in giudizio dell'Ente avverso il ricorso in appello ai sensi dell'art. 434c.p.c., prot. n° 9883 del 5/8/2014, del Sig. Lucente Alfredo avanti alla Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro – avverso la sentenza n° 1910/2013 emessa dal Tribunale di Crotone – Sez. Lavoro nella causa civile recante il n° R.G. 569/2012;

Ritenuto di dover provvedere al conferimento dell'incarico per la difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio sopra detto;

Vista la short list degli avvocati approvata con determina dirigenziale n° 172 del 18/6/2015;

Che l'incarico può essere conferito all'avv. Alessio Luchetta del Foro di Cosenza il quale risulta in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per l'espletamento dell'incarico di che trattasi;

Dato atto che il conferimento dell'incarico viene perfezionato con la stipula del disciplinare di incarico, il cui schema viene allegato alla presente determinazione;

Preso atto che -sulla base dell'importo della causa e delle clausole contrattuali – l'importo della parcella viene quantificato in € 2.000,00;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n° 12 del 3/11/2015 con il quale sono stati nominati i responsabili dei servizi fino al 31/12/2015;

Viste le disposizioni di cui al D. LGS. 14/3/2013 n° 33 e delibera n. 50/2013 dell'ANAC.

Visto l'art. 53 dello Statuto Comunale;

Visto il **D.Lgs 18.8.2000 n.267**;

Visto l'art. 163 del TUEL che autorizza l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

D E T E R M I N A

1. Conferire all'avv. Alessio Luchetta del Foro di Cosenza- C.F. LCHLSS79L17F205F, P. IVA 02900340783, con studio legale in Cosenza, P.za M. Quinteri n° 14, l'incarico per la difesa e tutela dei diritti del Comune di Cutro nel giudizio avanti alla Corte di Appello di Catanzaro - Sezione Lavoro - avverso il ricorso in appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c. presentato dal Sig. Lucente Alfredo;

2. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico di difesa e patrocinio legale relativo alla causa in oggetto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso dovrà essere sottoscritto dal legale per il perfezionamento del relativo incarico;

3. Dare atto che il presente incarico è subordinato a deposito della certificazione equipollente all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza

4. Impegnare la spesa di € 2.000,00 sull'intervento 295 del redigendo bilancio di previsione esercizio 2015, a favore dell'Avv. Alessio Luchetta.

5. Dare atto che **il Codice CIG è il seguente: ZB417A8B10**

6. Trasmettere, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000 la presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

7. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del comune di Cutro

8. Di dare atto, altresì, che sul sito istituzionale del Comune di Cutro -nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - saranno pubblicate nel registro degli incarichi le informazioni di cui al presente incarico.

9. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento, qualora ritenuto lesivo, può essere presentato ricorso al T.A.R., sezione di Catanzaro, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, previa notifica a questa Amministrazione entro il termine di decadenza di 60 giorni della data di conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Cutro lì, 18-12-2015.

IL DIRIGENTE
- DE VITA POMPEA MARIA TERESA -

Visto di regolarità contabile

Sulla proposta di determinazione in oggetto, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000) attesta la copertura finanziaria con il seguente impegno di spesa: **IMPEGNO DI SPESA N. 951 CAPITOLO 295 BILANCIO 2015**

Cutro lì, **18-12-2015**

Visto l'impegno spesa
- RENATO DOMENICO -

Il responsabile del settore finanziario
- RENATO DOMENICO -

Relata di pubblicazione

Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio di questo Comune oggi _____ e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi dal _____, al _____.

Il dipendente incaricato
- DE VITA POMPEA MARIA TERESA -

Proposta n. DETER - 476 - 2015



COMUNE DI CUTRO

Provincia di CROTONE

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____, nella Casa comunale,

T R A

il Comune di Cutro (di seguito: Comune), in persona del Responsabile del Settore di Competenza Affari Legali Dott.ssa De Vita Pompea Maria Teresa, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Cutro – Piazza del Popolo n° 1, P.I. 00319390795, in esecuzione del disposto della deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 56 del 10/11/2015 e della propria determinazione n. _____ del _____ e pertanto, in nome e per conto dell'Ente che rappresenta,

E

l'Avvocato Alessio Luchetta del Foro di Cosenza (di seguito legale), con studio in Cosenza P.za M. Quinteri n° 14, Codice Fiscale LCHLSS79L17F205F, Partita IVA 02900340783

Premesso:

- Che il Comune di Cutro deve resistere nel giudizio davanti alla Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro – avverso il ricorso in appello, ai sensi dell'art. 434 c.p.c., prot. n° 9883 del 5/8/2014, presentato dal Sig. Lucente Alfredo avverso la sentenza n° 1910/2013 emessa dal Tribunale di Crotone – Sez. Lavoro nella causa civile recante il n° R.G. 569/2012;
- Che con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2015, si autorizzava il Commissario Straordinario per quanto sopra e si demandava al Responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione degli atti consequenziali per l'individuazione dell'avvocato cui affidare l'incarico di cui al presente disciplinare;
- che con determinazione del responsabile dell'Area n. _____ del _____ si procedeva a conferire l'incarico all'avvocato individuato, oltre che, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, veniva approvato lo schema del presente disciplinare ed impegnata la relativa e preventiva spesa;

Visto il D.L. n. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012;

Vista la legge n. 247/2012 ed in particolare l'articolo 13;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico per l'acquisizione di servizi legali, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'Avvocato designato dichiara formalmente di accettare il mandato nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate.

1. L'incarico concerne la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale nella causa di cui sopra. Il legale incaricato ha facoltà di nominare domiciliatari, sostituti d'udienza e farsi sostituire e di esercitare ogni facoltà prevista dalla legge al fine di tutelare nel modo migliore gli interessi del Comune. A tal fine, il Commissario Straordinario rilascerà apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il giudizio avanti la Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro - Per eventuali ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione. Il legale incaricato si impegna a tenere informato costantemente il Comune (Commissario Straordinario, Segretario Comunale e Responsabile del servizio interessato) circa l'attività svolta di volta in volta espletata fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

2. L'incarico comprende anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, pertanto l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.

3. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione stessa.

4. L'avvocato incaricato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la vio-

lazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

5. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 4.

6. Per il sostegno alle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € 1.000,00, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

7. Il compenso professionale sarà calcolato secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 L. 31/12/2012 n° 247", ridotti del 30% in relazione al valore della causa.

Resta inteso che in caso di condanna della controparte al rimborso delle spese processuali, queste saranno corrisposte direttamente al sottoscritto avvocato, se superiori a quella pattuite con il presente accordo. La spesa a carico del Comune determinata come sopra non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio.

8. Restano a carico del Comune le spese per l'eventuale soccombenza, nonché tutte le spese di qualsiasi natura relative ad altri consulenti o professionisti (consulente tecnico ecc.) o comunque dovute a terzi.

9. L'avvocato incaricato con la firma del presente disciplinare dichiara di possedere i requisiti di legge per contrattare con la pubblica amministrazione e di essere in regola con gli adempimenti a proprio carico previsti dalle leggi in materia previdenziale e di imposte e tasse.

10. Per poter procedere alla liquidazione della parcella il professionista presenterà una bozza di fattura e poi al momento del pagamento la fattura valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dalla ricezione della bozza di fattura (o della fattura se richiesta) al protocollo comunale.

11. L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia, nonché ogni notizia utile per un'efficace difesa in giudizio. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

12. Il Comune dichiara di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito e del particolare grado di complessità dell'incarico, di aver rice-

vuto tutte le informazioni utili circa gli oneri futuri ipotizzabili e si impegna a mettere a disposizione dell'Avvocato incaricato quanto necessario per esercitare al meglio ogni azione intesa a tutelare le ragioni dell'Ente.

13. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

15. Per l'espletamento della prestazione professionale – ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del D.L. n. 1, convertito nella legge n. 27 del 24.3.2012, il professionista dovrà comunicare i dati della polizza assicurativa per la responsabilità professionale che dichiara di avere regolarmente stipulato.

16. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

17. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il 20% del compenso pattuito di cui al precedente punto 7. Tuttavia, la manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale senza la corresponsione di alcun compenso salvo le spese vive documentate.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle sole spese sostenute.

18. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

19. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazioni di conferimento dell'incarico.

20. Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa o definizione transattiva se ne ricorrono gli estremi.

21. Il professionista nell'espletamento del mandato affidato si impegna a rispettare gli obblighi di riservatezza ed a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia

di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003. Il Comune, ai sensi della legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale incaricato, che ne prende atto, fornendo il relativo assenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

22. Il presente atto, redatto in carta libera ed in triplo originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Per il Comune di Cutro
Dott.ssa De Vita Pompea M.T.

L'Avvocato incaricato
Avv. Alessio Luchetta

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 4) 6) e 16).

Per il Comune di Cutro
Dott.ssa De Vita Pompea M.T.

L'Avvocato incaricato
Avv. Alessio Luchetta

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 N. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Comune di Cutro, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente – in Cutro Piazza del Popolo 1, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.